



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LIGURIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CARDINO	ALBERTO VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ROMANO	BARBARA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1243/2017  
depositato il 25/09/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 346/2017 Sez:4 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di GENOVA  
contro:

**difeso da:**  
ANSELMI DANIELA

**proposto dall'appellante:**  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TAR LIGURIA  
C/O AVVOCATURA DI GENOVA  
VIALE B.PARTIGIANE 2 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**  
RICORSO n° TAR 326/15 CONTR.UNIFICATO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1243/2017

UDIENZA DEL

03/12/2018 ore 09:30

N°

633

PRONUNCIATA IL:

3/12/18

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

20/5/19

Il Segretario

## CONCLUSIONI

Le parti concludono come in atti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 15.9.2017, depositato il 25.9.2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, in persona del Presidente del Consiglio p.t., proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n. 346 del 2016 depositata il 23.2.2016 che in accoglimento del ricorso proposto dalla società

S.p.a. avverso l'invito al pagamento del contributo unificato n. notificato il 6.8.2015 conseguente all'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per la proposizione di motivi aggiunti nell'ambito del ricorso giurisdizionale T.A.R. n. 326/2015 e avverso la nota prot. n. 1877 del 23.10.2015 avente ad oggetto Nota di risposta deduzione ex art. 16 d. lgs. 472/1997, aveva annullato gli atti impugnati.

Come unico motivo di appello il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 co. 6 bis del DPR n. 115/2012 rilevando che i proposti motivi aggiunti non hanno ad oggetto gli atti impugnati con il ricorso principale, e precisamente il bando di gara, il disciplinare e il capitolato speciale e gli allegati relativi all'appalto pubblico indetto dalla Regione Liguria per l'affidamento del servizio di igiene ambientale del Comune di , bensì ulteriori provvedimenti diversi e successivi, aventi una loro autonoma potenzialità lesiva, quali la nota di chiarimenti della Regione Liguria del 20.4.2015 in risposta ai quesiti formulati dalla ricorrente circa i requisiti tecnici richiesti dagli atti di gara, la delibera G.C. del Comune di n. del 25.3.2014 e la delibera della G.C. del Comune di n. del 12.6.2014.

Nel caso in esame si era in presenza di motivi aggiunti assoggettabili a c.u. ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115 cit. e dell'art. 43 del c.p.a. in quanto introducenti domande nuove, purchè connesse a quelle già proposte in quanto legate ad un'iniziativa annullatoria nuova avente ad oggetto un atto nuovo non già gravato con il ricorso principale frutto di un'attività autoritativa successiva.

Controdeduceva la S.p.a. rilevando che scopo dei motivi aggiunti era quello di eccepire ulteriori profili di illegittimità degli atti di gara impugnati col ricorso introduttivo dei quali era venuta a conoscenza solo al momento del ricevimento della nota di chiarimenti che conteneva semplicemente delle specificazioni in merito ai requisiti di partecipazione.

Si trattava, dunque, di motivi nuovi in relazione alla medesima domanda che avendo presente la sentenza della Corte di Giustizia del 6.10.2015 nella causa C61/14 non comportavano *"alcun ampliamento considerevole dell'oggetto del ricorso"*.

Sosteneva l'inammissibilità dell'appello in quanto generico e ripetitivo del primo motivo della memoria difensiva di primo grado.

Nel merito contestava la debenza del contributo reputando inaccettabile l'automatismo per cui la proposizione di motivi aggiunti che impugnano ulteriori atti *"costituisce un ampliamento considerevole"*.

Denunciava profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 52 e 112 della Costituzione.

Con la memoria del 21.11.2016 citava ampia giurisprudenza a supporto della propria interpretazione.

L'appello è infondato.

Con i motivi aggiunti il ricorrente in primo grado non ha fatto altro che introdurre nuovi motivi di illegittimità degli atti originariamente impugnati.

Si conviene con i giudici di primo grado che *“con il deposito di motivi aggiunti la ricorrente impugnava provvedimenti rientranti nell'ambito della medesima procedura di gara e, pertanto, della medesima domanda introdotta con il ricorso e che in detta fattispecie il deposito di motivi aggiunti, il cui scopo era pur sempre l'annullamento del bando di gara, non costituiva un notevole allargamento della domanda primitiva tale da richiedere il versamento di un ulteriore contributo unificato”*.

In effetti uno degli atti contro i quali sono stati proposti motivi aggiunti è una “nota di chiarimenti” della Regione Liguria in risposta a questi formulati dalla ricorrente, odierna appellata, circa i requisiti tecnici richiesti dal bando di gara, laddove è nel significato della parola stessa che “chiarimenti” non possano introdurre elementi nuovi, ma soltanto spiegare o delucidare quanto già detto nel bando in origine impugnato.

L'argomento speso da parte appellante secondo cui si tratta di “provvedimento diverso” da quelli originariamente impugnati appare nello specifico alquanto formalistico.

Si dà, al contrario, il caso di “motivi aggiunti che recano “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ipotesi che lo stesso appellante definisce “classica” e ritiene configurare un ampliamento del *thema decidendum* limitato alla proposizione di ulteriori motivi di doglianza, ma nei confronti di atti amministrativi, qui il bando di gara, già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Nella sentenza della Corte di Giustizia del 6.10.2015 nella causa C.61/14, richiamata dalla CTR e citata per esteso dall'appellante, si legge tra l'altro: *“Nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato e dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti dei ricorsi non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”*.

Parte appellante nell'atto introduttivo anziché tenersi entro i confini di una dotta, ma teorica esposizione sulla nozione di motivi aggiunti ai sensi dell'art. 13 co. 6 bis DPR n. 115/2002 in uno con l'art. 43 del codice del processo amministrativo e con art. 15 del d. lgs. 20.3.2010, n. 53 avrebbe dovuto quantomeno accennare all'oggetto degli ulteriori provvedimenti impugnati ed illustrare per quali aspetti e punti si distinguevano dalle questioni già agitate in causa.

Così non facendo l'appello difetta di un'indicazione specifica dei motivi e si presta, seppure sotto diverso profilo, alla censura di genericità formulata da controparte.

Al contrario, è da ritenere più coerente con l'intenzione della Corte, che affinché l'amministrato possa ritenersi obbligato al pagamento di tributi giudiziari cumulativi, richiede che l'oggetto non solo debba ritenersi ampliato, ma anche "considerevolmente", la lettura seguita dai giudici di primo grado nel senso di riconoscere al giudice amministrativo la possibilità di valutare in concreto la portata dei motivi aggiunti, evitando di incorrere nell'automatismo per cui la proposizione di motivi aggiunti contenente l'impugnativa di un atto ulteriore sia da considerare *ex se* un ampliamento considerevole.

L'appello va, dunque, respinto.

Trattandosi di questione inerente ad un principio che ha richiesto un lungo procedimento di recepimento dalla giurisprudenza comunitaria a quella interna, si ravvisano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Spese legali compensate.

Genova. 3.12.2018

Il giudice rel.

Barbara Romano

Il Presidente

Alberto Cardino